



SENT. N. 230/22

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Cinthia PINOTTI Presidente

Dott. Walter BERRUTI Consigliere relatore

Dott. Alessandra OLESSINA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 23164 instaurato con atto di citazione della Procura regionale del 29 marzo 2022, depositato in data 30 marzo 2022, nei confronti di

SORRENTINO Domenico - c.f. SRRDNC88R22H892O, nato a San Giorgio a Cremano (NA), il 22/10/1988 e residente a Modena, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Poliselli ed Emanuel Tranchino del Foro di Modena.

Uditi, alla pubblica udienza del 15 settembre 2022, con l'assistenza del Segretario Sig. Renzo Piasco, il Giudice relatore Consigliere Walter Berruti, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore generale Massimo Valero, l'Avv. Luigi Critelli delegato dall'Avv. Francesco Poliselli per il convenuto.

Esaminati gli atti.

Rilevato in

FATTO

Il Caporal maggiore SORRENTINO Domenico, militare dell'E.I., è stato convenuto in giudizio per l'omesso riversamento di compensi percepiti per avere svolto, tra il 2017 e il 2019, attività di commercio di cani di razza *bulldog* francese, attività incompatibile con lo *status* di dipendente pubblico e nemmeno autorizzabile ai sensi dell'art. 53, comma 7 del D.lgs. n. 165/2001. I fatti sono stati accertati dalla Guardia di finanza su segnalazione del Ministero della difesa.

La Procura, ravvisata la violazione del divieto di esercizio del commercio, dell'industria e di altra professione o impiego alle dipendenze di privati che gli artt. 60 e ss. del D.P.R. n. 3/1957, e, per quanto riguarda i militari, l'art. 894 del D.lgs. n. 66/2010, recante il Codice dell'ordinamento militare, pongono in capo ai pubblici dipendenti, nonché la violazione dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, che ha confermato il divieto di cui sopra e la relativa situazione giuridica di incompatibilità assoluta, facendo salve le sole attività occasionali autorizzate o le eccezioni di legge (per le quali la incompatibilità con il rapporto di impiego è quindi solo relativa), ha azionato la specifica responsabilità contemplata dal comma 7 *bis* del citato art. 53 per cui, in caso di svolgimento di incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, l'omissione di versamento del relativo compenso da parte del dipendente pubblico costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti. La Procura rimarca in particolare come la mancata richiesta di autorizzazione impedisca all'amministrazione di valutare la presenza di eventuali conflitti di interesse, anche potenziali, nello svolgimento dell'incarico, nonché la proficuità di questo sotto il profilo dell'arricchimento professionale, a vantaggio, seppur indiretto, della stessa P.A. Il danno è stato

quantificato nella somma di euro 22.070,00 (ossia euro 3.970,00 per il 2017, euro 17.000,00 per il 2018 ed euro 1.100,00 per il 2019), corrispondente ai compensi rivenienti dal commercio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Il convenuto si è costituito depositando memoria e documenti in data 26 luglio 2022. Ha eccepito la insussistenza del fatto dannoso osservando che l'illecito erariale previsto dall'art. 7 *bis* del D.lgs. n. 165/2001 presuppone che si sia perfezionata l'omissione del riversamento dei compensi da parte del dipendente, mentre nella specie l'invito a dedurre è stato notificato il 21 dicembre 2021 quando ancora l'amministrazione non aveva provveduto alla intimazione del versamento (avvenuta il 31 dicembre 2021), ne' tantomeno era decorso il relativo termine (scadente il 20 febbraio 2022). Nel merito ha chiesto l'assoluzione sostenendo che quanto percepito costituisce mero rimborso delle spese, veterinarie e di mantenimento dei cuccioli sino alla cessione, pertanto non rilevanti ai sensi dell'art. 53, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 cit. Ha prodotto a tal fine fatture veterinarie per un ammontare complessivo di euro 9.699,00, mentre per la prova del resto ha fatto ricorso a presunzioni. Da ciò deriverebbe comunque, a suo dire, la dimostrazione dell'assenza di dolo o colpa grave.

Nella discussione orale le parti hanno illustrato e confermato le conclusioni in atti.

La causa è stata quindi trattenuta a decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. L'azione promossa dalla Procura regionale non merita accoglimento.

Ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. n. 190/2012, in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, "*resta*

ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3". Trattasi delle ipotesi di incompatibilità assoluta, che riguarda varie attività, come l'esercizio del commercio, dell'industria, delle professioni ovvero l'assunzione impieghi alle dipendenze di privati o di cariche in società costituite a fine di lucro, che non solo non possono essere svolte da pubblici dipendenti (cfr. l'art. 60 D.P.R. n. 3/1957 e, per i militari, l'art. 894 D.lgs. n. 66/2010), ma, ovviamente, nemmeno autorizzate.

Nella specie è pacifico che parte attrice abbia contestato al convenuto l'esercizio di attività rientranti in tale tipologia, ossia il commercio di cani, non autorizzabile, e che, pur tuttavia, abbia inteso far valere la responsabilità tipizzata nei commi 7 e 7 bis dell'art. 53 del D.lgs. n. 165 cit.

Osserva il Collegio che dalla formulazione normativa è dato evincere che la responsabilità di cui ai commi 7 e 7 bis cit. rispettivamente deriva dall'aver svolto incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, versando cioè in situazione di c.d. incompatibilità relativa, e dal non aver riversato alla stessa amministrazione i relativi compensi. Si tratta dunque di incarichi retribuiti non conferiti dalla stessa p.a. di appartenenza ovvero non autorizzati, se proventi da altre p.a. o da privati, ma pur sempre astrattamente autorizzabili, ancorché non autorizzati. Il previsto regime autorizzatorio è infatti indicativo della preesistenza del diritto in capo al titolare, il cui esercizio è soggetto a limite legale a tutela dell'interesse pubblico, che può tuttavia essere rimosso mediante provvedimento amministrativo di carattere ampliativo.

A parere del Collegio, solo in tali casi si applica la speciale e tipica responsabilità

derivante dal mancato riversamento del compenso dovuto, che costituisce allo stesso tempo parametro di quantificazione *ex lege* del danno, tipizzata nel comma 7 *bis* cit.

Al di fuori di tale perimetro la responsabilità amministrativa resta quella ordinaria e il danno soggetto ai generali criteri di quantificazione e di prova (cfr. Sez. App. Sicilia n. 33/2022, Sez. Puglia n. 186/2022, Sez. Sicilia n. 164/2020, Sez. Calabria n. 120/2020).

Le Sezioni riunite, chiamate a risolvere il contrasto giurisprudenziale sulla natura della responsabilità di cui al ridetto art. 53, commi 7 e 7 *bis*, hanno precisato che quest'ultimo comma, introdotto dalla L. n. 190/2012, "*individua invece, esplicitamente, una diversa e ulteriore condotta, che sancisce espressamente la "responsabilità erariale" davanti alla Corte dei conti, anche se è evidente il collegamento con l'obbligo primario di richiedere ed ottenere l'autorizzazione*", distinguendo tra la natura sanzionatoria dell'obbligo di riversamento e quella risarcitoria della responsabilità derivante dal relativo inadempimento (n. 26/2019/QM).

Non appare percorribile la strada dell'estensione per via interpretativa di previsioni di carattere speciale, che producono anche effetti di deroga delle ordinarie regole sulla prova nel processo, secondo cui spetta all'attore provare i fatti costitutivi della propria pretesa.

Tornando al caso di specie, che, come detto, concerne attività commerciale esercitata in situazione di incompatibilità assoluta, va rilevato che, esclusa la possibilità di ricorrere alla tipizzazione e quantificazione *ex lege* del danno, non è stata data, ne' tantomeno offerta, in questa sede, alcuna prova del nocumento che l'attività svolta dal convenuto, certamente sanzionabile in via

amministrativa, come del resto risulta avvenuto, possa aver causato all'amministrazione di appartenenza o ad altra diversa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4 della L. n. 20/1994 (come, ad esempio, una minore resa del servizio, con abbassamento quantitativo e qualitativo delle prestazioni).

2. Non è di conseguenza dimostrato uno dei presupposti essenziali della responsabilità amministrativa, così come scolpiti nell'art. 1, comma 1 della L. n. 20/1994.

3. Conclusivamente, il convenuto va mandato assolto.

4. Le spese sono liquidate in suo favore come da dispositivo e poste a carico dell'amministrazione di appartenenza del medesimo così come dispone l'art. 31 c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, definitivamente pronunciando,

ASSOLVE

da responsabilità SORRENTINO Domenico;

LIQUIDA

le spese in favore del medesimo nella complessiva misura di euro 1.000,00 (mille/00), comprensivi di spese generali, oltre accessori di legge.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 15 settembre 2022, con l'intervento dei Magistrati:

Cinthia PINOTTI, Presidente

Walter BERRUTI, Consigliere estensore

Alessandra OLESSINA, Consigliere

Il Giudice estensore

Il Presidente

Walter BERRUTI

Cinthia PINOTTI

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 25 ottobre 2022

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente